

La società cooperativa

Nell'ordinamento giuridico vigente le cooperative sono società, caratterizzate dallo scopo mutualistico e da un particolare tipo di organizzazione, che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli.

La disciplina delle società cooperative è particolarmente articolata e complessa per il sovrapporsi nel tempo di diverse leggi.

Le più importanti norme, dopo la Costituzione (art. 45), si trovano nel codice civile e precisamente nel libro V, titolo VI, capo I, sez. I, dall'art. 2511 all'art. 2545 *octiesdecies*. L'intero titolo VI è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Grande rilievo nella disciplina generale, oltre a quella dettata dal codice civile, riveste il d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, cioè la cosiddetta legge Basevi, modificata più volte ed in particolare dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127 e più di recente dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e la legge 8 novembre 1991, n. 381.

Con particolare riferimento alla vigilanza, il d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 è stato riformato dal d.lgs. 220/2002, che peraltro ne ha mantenuta in sostanza intatta la struttura.

Numerose sono poi le leggi speciali riguardanti singoli settori della cooperazione, e molti sono gli interventi normativi regionali, tra i quali, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, la legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha modificato le norme in materia di cooperazione contenute nel codice civile, ha introdotto una rilevante novità nel panorama legislativo: la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse da tale fattispecie. In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono possedere una delle seguenti caratteristiche:

- svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Laddove non sussistano particolari norme per le cooperative, si applica, se ed in quanto compatibile, la disciplina delle società per azioni (art. 2519 c.c.).

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove (art. 2522 c.c.). Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La costituzione di una società cooperativa, ai sensi dell'art. 2521 c.c., avviene per atto pubblico; l'atto costitutivo deve essere depositato, entro 20 giorni, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il capitale sociale nelle cooperative è variabile. La legge non prevede per le società cooperative un tetto minimo di capitale sociale da sottoscrivere all'atto della costituzione. Per esse esiste un tetto minimo del valore nominale della quota o della azione pari a 25,00 euro e un tetto massimo per azione pari a 500,00 euro (art. 2525 c.c.).

Vige il principio *una testa un voto*, per cui ogni socio ordinario ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni detenute.

Gli organi delle società cooperative sono gli stessi delle società per azioni: assemblea, amministratori e collegio sindacale.

Società cooperative di dimensioni ridotte

L'art. 2522 del codice civile prevede, tra l'altro, che possa essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

In tal caso, la società deve adottare le norme della società a responsabilità limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.